



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA DIDATTICA
Settore Offerta formativa

Pubblicato in Albo web di Ateneo il 21 luglio 2022

DR n. 3188 del 21 luglio 2022

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova e, in particolare l'articolo 4, commi 2 e 9 e l'articolo 12, comma 6;
- Visto il Regolamento didattico di Ateneo – parte generale, emanato con D.R n. 1281 del 28.03.2022;
- Visto il Regolamento per gli studenti, emanato con D.R 4981 del 25.10.2021;
- Vista la delibera del senato accademico del 19 luglio 2022 di approvazione delle modifiche al Regolamento di cui alla precedente premessa, a seguito del parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 23 giugno 2022;

D E C R E T A

Art. 1

E' emanato il "Regolamento per gli studenti" nella stesura di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Il presente provvedimento è pubblicato in *Albo web*, nonché nel relativo sito istituzionale a cura dell'Area didattica ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 3

Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'Area didattica.

IL RETTORE
(Prof. Federico Delfino)

Firmato digitalmente

REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI

Art. 1 - Oggetto
<i>Titolo I – Carriera dello studente</i>
<i>Capo I – Avvio e prosecuzione della carriera</i>
Art. 2 - Iscrizione
Art. 3 - Riconoscimento di altro <i>curriculum</i> di studio
Art. 4 - Impegno formativo dello studente
Art. 5 - Iscrizione a singole attività formative
Art. 6 - Registrazione degli esami e delle altre verifiche di profitto
Art. 7 - Partecipazione a programmi interuniversitari
<i>Capo II – Contribuzione studentesca, benefici ed esoneri</i>
Art. 8 - Contribuzione studentesca
Art. 9 - Benefici universitari ed esoneri contribuzione studentesca
Art. 10 - Attività di formazione autogestite - Contributi per attività culturali e sociali
Art. 11 - Attività di collaborazione a tempo parziale
<i>Capo III – Conclusione della carriera</i>
Art. 12 - Titoli accademici
Art. 13 - Riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero
<i>Capo IV – Modificazioni della carriera</i>
Art. 14 - Trasferimenti e passaggi
Art. 15 - Interruzione e sospensione di carriera
Art. 16 - Rinuncia - Validità dei crediti acquisiti
<i>Titolo II – Diritti e doveri dello studente</i>
Art. 17 - Informazione
Art. 18 - Documentazione della carriera universitaria
Art. 19 - Carriera <i>alias</i>
Art. 20 - Regolamentazione del diritto di assemblea e di associazione
Art. 21 – Illeciti disciplinari
Art. 22 – Trattamento dei dati personali
<i>Titolo III – Riconoscimenti honoris causa e alla memoria</i>
Art. 23 - Titoli universitari <i>honoris causa</i>
Art. 24 - <i>Laurea e riconoscimenti degli studi compiuti alla memoria</i>
<i>Titolo IV – Disposizioni finali</i>
Art. 25 - Disposizioni finali e abrogazione

Art. 1 - Oggetto Il presente regolamento, in applicazione del Regolamento didattico di Ateneo, contiene le norme organizzative e amministrative alla cui osservanza sono tenuti gli studenti iscritti ai corsi di studio e alle attività formative impartite nell'Ateneo, fatte salve specifiche disposizioni riguardanti gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca e ai master universitari.
Titolo I – Carriera dello studente
Capo I – Avvio e prosecuzione della carriera
Art. 2 - Iscrizione 1. Per iscriversi a un corso di studi dell'Università di Genova, sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge, occorre presentare apposita domanda nei modi ed entro i termini stabiliti. I diplomati di liceo artistico I sezione (Accademia), se non in possesso di altro titolo equiparato alla laurea o alla laurea magistrale, possono iscriversi solo nel caso in cui abbiano frequentato, con esito positivo, il corso annuale integrativo. 2. Per iscriversi al primo anno di un corso di studio ad accesso programmato occorre aver sostenuto la prova di ammissione per esso prescritta e risultare in posizione utile nella relativa graduatoria. 3. Gli studenti non ancora laureati alla data di inizio delle lezioni sono ammessi alla frequenza dei corsi di laurea magistrale, con la possibilità di iscriversi successivamente, purché conseguano la laurea richiesta entro il termine stabilito annualmente con decreto rettorale, o altro termine stabilito dal consiglio di dipartimento, anticipato rispetto a quello di ateneo, fatti salvi il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione. L'ammissione anticipata alla frequenza è subordinata alla valutazione dei crediti già acquisiti dallo studente. Termini diversi possono essere stabiliti per gli studenti stranieri in relazione alle tempistiche previste per il rilascio dei visti di ingresso per motivi di studio. 4. Per iscriversi ad un corso di studio in base ad un titolo di studio straniero, occorre ottemperare anche a quanto previsto dalle relative disposizioni ministeriali. 5. Gli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore conseguito all'estero devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana mediante il superamento di una prova di identico contenuto per tutte le scuole. Il mancato superamento di tale prova comporta l'attribuzione di un obbligo formativo aggiuntivo per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, e di attività formative integrative per i corsi di laurea magistrale. Per gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi è condizione per l'iscrizione al secondo anno di corso. Sono esonerati dalla prova: gli studenti stranieri in possesso di titolo accademico conseguito in Italia; gli studenti che si iscrivono a corsi tenuti interamente in lingua diversa dall'italiano; gli studenti che si iscrivono a corsi di studio che prevedono la conoscenza della lingua italiana quale requisito per l'accesso; gli studenti in possesso di certificazioni di lingua italiana riconosciute dall'Università di Genova.
Art. 3 –Riconoscimento di altro curriculum di studio 1. Lo studente che intende avvalersi di una carriera precedente si iscrive al corso di studio prescelto e chiede il riconoscimento degli studi svolti. 2. La valutazione e l'eventuale riconoscimento della carriera precedente competono al consiglio di corso di studio. 3. Per i corsi di studio ad accesso programmato, lo studente può essere ammesso ad anni successivi al primo previa: a) disponibilità di posti, a seguito di rinunce agli studi, passaggi ad altro corso, trasferimenti di sede, nel rispetto della programmazione nazionale e locale annualmente definita e autorizzata, nell'anno di corso a cui possa essere ammesso sulla base del curriculum precedente; b) valutazione positiva del curriculum svolto da parte del competente consiglio di corso di studio; c) collocazione in posizione utile rispetto al numero di posti disponibili di cui alla lettera a). 4. Qualora il curriculum di studio sia stato svolto all'estero, è necessario presentare: a) il titolo di studio conseguito all'estero corredato della dichiarazione di valore rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana o di certificazione CIMEA; b) un elenco degli insegnamenti seguiti e degli esami superati integrato dai relativi programmi. I programmi possono essere trasmessi dall'Università presso la quale sono stati superati gli esami tramite posta elettronica. L'ammissione degli studenti ai corsi di laurea magistrale avviene con le modalità individuate dall'Ateneo anche attraverso strumenti informatici.
Art. 4 - Impegno formativo dello studente 1. Lo studente è tenuto a iscriversi per tutta la durata degli studi prevista dall'ordinamento didattico del corso di studio. 2. Lo studente è iscritto <i>fuori corso</i> qualora abbia seguito il proprio corso di studi per la sua intera durata senza aver conseguito il titolo accademico o senza aver superato tutti gli esami previsti per l'ammissione all'esame finale. 3. Lo studente è iscritto in qualità di <i>ripetente</i> qualora: a) non abbia assolto entro il termine stabilito per la presentazione del piano di studi del secondo anno, gli obblighi formativi aggiuntivi di cui al regolamento didattico di Ateneo; b) non abbia acquisito i crediti, o superato gli esami che il regolamento didattico di corso di studio prevede per il passaggio da un anno di corso a quello successivo;

- c) non abbia ottenuto tutte le attestazioni di frequenza, in caso di corsi di studio con insegnamenti a frequenza obbligatoria.
4. Gli studenti sono tenuti a frequentare lezioni, esercitazioni, laboratori, secondo modalità stabilite dal regolamento didattico del corso di studio e rese pubbliche nel sito di Ateneo.
5. L'impegno medio richiesto a uno studente iscritto a tempo pieno è pari a 60 crediti (CFU) per anno accademico.
6. Contestualmente alla presentazione del piano di studi, lo studente può optare per l'iscrizione a tempo parziale. In tal caso il piano di studi deve prevedere attività formative inferiori o uguali a 30 CFU.
7. L'iscrizione a tempo parziale, per i corsi ad accesso programmato, è condizionata all'assenso del consiglio di corso di studio competente.

Art. 5- Iscrizione a singole attività formative

1. Per iscriversi a singole attività formative occorre possedere un titolo di studio che permetta l'accesso all'Università. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono determinare prerequisiti per l'ammissione nonché disporre limitazioni all'iscrizione.

Art. 6 - Registrazione degli esami e delle altre verifiche di profitto

1. Gli esami e le altre verifiche di profitto sono verbalizzati ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento didattico di Ateneo.
2. L'esito dell'esame verbalizzato viene notificato allo studente per via telematica.
3. Nel caso in cui la verifica di profitto non si concluda con una prova orale, lo studente ha diritto di ricevere la notifica dell'esito della prova entro 30 giorni dallo svolgimento della stessa. Lo studente può prendere visione dell'elaborato e/o discuterlo con il docente, entro 10 giorni dalla notifica. Entro lo stesso termine, in caso di esito positivo dell'esame, lo studente può richiedere di non avvalersi del voto conseguito rinunciando alla registrazione in carriera attraverso apposita procedura dei *Servizi online* nel sito istituzionale di Ateneo. Decorso tale termine l'esito è registrato in carriera d'ufficio.
4. Nel caso in cui la verifica di profitto si concluda con una prova orale lo studente può richiedere di non avvalersi del voto conseguito rinunciando alla registrazione in carriera, seduta stante.
5. L'esito della prova di cui lo studente abbia richiesto di non avvalersi è registrata sul verbale, a fini statistici, con l'espressione "ritirato" e non risulta negli atti della carriera dello studente.

Art. 7 - Partecipazione a programmi interuniversitari

1. Gli studenti dell'Università di Genova possono recarsi presso un altro Ateneo anche estero, previa stipula di accordo, per:
- a) frequentare attività formative (insegnamenti o moduli) e svolgere le prove d'esame previste a conclusione delle unità didattiche frequentate;
 - b) attività di ricerca e di studio finalizzata all'elaborazione della tesi conclusiva del percorso di studio;
 - c) svolgere attività di tirocinio ove previsto dagli ordinamenti didattici;
 - d) compiere periodi di studio integrati nei corsi di specializzazione, compatibilmente con la normativa vigente.
2. L'attività da svolgere in un altro Ateneo, anche estero e in relazione alle diverse modalità di erogazione della didattica, anche telematica o mista, è autorizzata dal competente consiglio del corso di studio che si pronuncia in via preventiva anche sulla riconoscibilità dei crediti che gli studenti intendono acquisire presso l'altra Università.
3. Le attività relative alla partecipazione degli studenti a programmi interuniversitari con atenei stranieri, anche finalizzate al rilascio di doppio titolo o titolo congiunto, sono disciplinate dal *manuale di mobilità internazionale per gli studenti* pubblicato nel sito istituzionale di Ateneo.
4. Gli studenti di altre Università, anche straniere, possono venire presso l'Università di Genova per:
- a) frequentare attività formative e sostenere i relativi esami;
 - b) svolgere attività di ricerca e di studio finalizzata all'elaborazione di una tesi;
 - c) svolgere attività di tirocinio.

Capo II – Contribuzione studentesca, benefici ed esoneri

Art. 8 - Contribuzione studentesca

1. La contribuzione studentesca dovuta per l'iscrizione ai diversi corsi di studio e per l'iscrizione ad altri percorsi formativi non finalizzati al conseguimento di un titolo accademico è determinata annualmente dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentite le strutture didattiche interessate.
2. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale la contribuzione studentesca è graduata sulla base della condizione economica del nucleo familiare dello studente. Sono previsti importi differenziati per gli studenti iscritti a tempo parziale e per gli iscritti a singole attività formative.
3. Possono essere previsti importi differenziati per gli iscritti a corsi interateneo.
- In caso di convenzioni, protocolli d'intesa e progetti con altri Atenei, anche stranieri, si possono prevedere deroghe concernenti gli importi del contributo universitario e le modalità di pagamento.
4. L'importo della contribuzione studentesca, le modalità di pagamento, le relative scadenze nonché il *regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari* sono resi pubblici nel sito istituzionale di Ateneo.

5. Lo studente iscritto non ha diritto alla restituzione della contribuzione studentesca versata, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università, fatte salve le disposizioni del *regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari* e delle delibere dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario.
Lo studente proveniente da altra università versa la contribuzione studentesca a favore dell'Università di Genova, anche in caso di contributi già pagati all'Ateneo di provenienza.
6. Lo studente non in regola con il pagamento della contribuzione studentesca non può compiere alcun atto di carriera, non può trasferirsi ad altra sede, né ottenere certificazioni. Al medesimo possono essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sia stata versata interamente la contribuzione studentesca.
7. I dati autocertificati dallo studente, relativi ad anni accademici in cui risulti non in regola con il pagamento della contribuzione studentesca non sono confermabili dall'Università di Genova.
8. Per gli adempimenti amministrativi e i pagamenti effettuati in ritardo può essere previsto il versamento di una indennità di mora.

Art. 9 - Benefici universitari ed esoneri contribuzione studentesca

1. Il consiglio di amministrazione, anche sulla base di proposta del senato accademico, può istituire benefici universitari e concedere esoneri nel limite delle risorse disponibili, in conformità al regolamento di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il consiglio di amministrazione può istituire borse per incentivare lo studio, finanziare attività di collaborazione a tempo parziale e attività autogestite dagli studenti, concedere l'esenzione dal versamento della contribuzione studentesca o altre forme di agevolazione o premio, tenuto conto della condizione economica del nucleo familiare dello studente e del merito conseguito negli studi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, fatte salve particolari situazioni appositamente disciplinate.
3. Allo studente che presenta dichiarazioni non veritiere saranno applicate, oltre alle sanzioni disciplinari e all'indennità di rettifica, le sanzioni amministrative stabilite dagli organi di governo dell'Ateneo ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 10 - Attività di formazione autogestite - Contributi per attività culturali e sociali

1. L'Università promuove lo svolgimento di attività formative autogestite da parte degli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali e sociali, dello sport e del tempo libero, eventualmente destinando appositi spazi gestiti sotto la supervisione delle competenti commissioni paritetiche.
2. Per le attività di formazione autogestite il consiglio di amministrazione destina annualmente una dotazione finanziaria, a cui si aggiungono eventuali economie dell'anno precedente.
3. Una commissione, costituita dai rappresentanti degli studenti negli organi di governo di Ateneo e presieduta da un docente designato dal senato accademico, approva la regolamentazione per l'ammissione alle attività di formazione autogestite e la suddivisione dei fondi, sulla base delle richieste di finanziamento, presentate nelle forme e nei modi previsti.

Art. 11 - Attività di collaborazione a tempo parziale

1. L'Università, tramite le proprie strutture, attua forme di collaborazione con gli studenti per attività connesse ai servizi, con l'esclusione di attività di docenza, svolgimento di esami e assunzione di responsabilità amministrativa. La collaborazione è disciplinata da specifica regolamentazione e può essere svolta, a tempo parziale, fino ad un massimo di duecento ore per anno accademico.

Capo III – Conclusione della carriera

Art. 12 - Titoli accademici

1. I titoli accademici conferiti dall'Università sono rilasciati in nome della legge dal rettore; sul diploma sono riportati i nomi del rettore, del direttore del dipartimento e del direttore generale con la riproduzione delle relative firme. Per le scuole di specializzazione viene riportato il nome del direttore della scuola anziché quello del direttore del dipartimento.
2. Nei diplomi non sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame, né altri dati della carriera accademica, ma si fa menzione della lode.
3. Nel caso di smarrimento o distruzione del diploma, ovvero in altri casi consentiti dalla normativa vigente, l'interessato può ottenere il rilascio di un diploma sostitutivo.
4. Nel caso di mutamento delle generalità può essere rilasciato un nuovo diploma.
5. I diplomi relativi al rilascio di titolo congiunto riportano anche i nomi dei rettori degli altri Atenei con la riproduzione delle relative firme.

Art. 13 - Riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero

1. Il provvedimento di equipollenza dei titoli accademici conseguiti all'estero è emesso dal rettore, previa delibera del senato accademico.
2. L'Università di Genova riconosce i titoli conseguiti all'estero che rientrano negli elenchi annessi ad accordi bilaterali o plurilaterali ratificati da leggi italiane.
3. In assenza di accordi di cui al comma 2, il senato accademico delibera, su proposta del consiglio di corso di studio competente, che il titolo ha lo stesso valore, a tutti gli effetti di legge, di quello corrispondente conferito dall'Università di Genova.

Capo IV – Modificazioni della carriera

Art. 14 – Trasferimenti e passaggi

1. Lo studente può trasferirsi ad altra università, presentando domanda alle condizioni deliberate dagli organi di governo di Ateneo e rese pubbliche nel sito istituzionale di Ateneo, tenendo anche conto delle regole vigenti nell'Ateneo di destinazione.
2. Lo studente non può comunque ritornare presso l'Università di Genova nel medesimo anno accademico.
3. Gli studenti iscritti presso altro Ateneo che intendano trasferirsi all'Università di Genova, devono presentare domanda di trasferimento presso il proprio Ateneo.
4. Per i corsi ad accesso programmato, il trasferimento da altro Ateneo è subordinato al rilascio di nulla osta da richiedersi all'ufficio preposto alla gestione della carriera degli studenti dell'Università di Genova, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, comma 3.
5. Gli studenti si iscrivono ai corsi di studio secondo le procedure previste all'art. 2. Qualora lo studente non si iscriva entro i termini stabiliti, il foglio di congedo è restituito d'ufficio all'università di provenienza.
6. Lo studente può iscriversi ad altro corso di studi (passaggio) dell'Università di Genova e chiedere il riconoscimento della carriera precedente, secondo le modalità previste negli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 15 - Interruzione e sospensione di carriera

1. L'interruzione di carriera è determinata dalla mancata iscrizione.
2. Lo studente che intende proseguire gli studi a seguito di mancata iscrizione è tenuto a versare, oltre agli importi relativi a eventuali debiti contributivi pregressi per gli anni di corso precedenti l'interruzione e alla contribuzione studentesca per l'anno accademico corrente, un diritto fisso per ciascun anno di interruzione, il cui importo è deciso dal consiglio di amministrazione. Sono fatte salve le disposizioni di cui al *regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari* a favore degli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate, i quali sono esonerati totalmente dal pagamento della contribuzione universitaria in tale periodo.
3. Lo studente sospende la carriera per iscriversi a un corso di dottorato di ricerca, a una scuola di specializzazione, a un master universitario o al tirocinio per l'abilitazione all'insegnamento. Lo studente che intende proseguire la carriera universitaria sospesa potrà iscriversi a partire dall'anno accademico successivo a quello della sospensione e previa approvazione da parte del competente consiglio di corso di studio.

Art. 16 – Rinuncia - Validità dei crediti acquisiti

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera.
2. Lo studente rinunciatario che intenda riprendere gli studi deve iscriversi a un corso di studio attivo presso l'Università di Genova, richiedendo eventualmente il riconoscimento della carriera pregressa che in nessun caso può essere riattivata. Le competenti strutture didattiche procedono alla valutazione degli studi compiuti, individuando la parte di carriera da convalidare.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi posseduti.
4. La valutazione della carriera pregressa è condizionata al pagamento di un contributo fisso a copertura dei costi, secondo quanto previsto dal *regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari*. Il mancato pagamento costituisce rinuncia al riconoscimento dei crediti della pregressa carriera.

Titolo II – Diritti e doveri dello studente**Art. 17 - Informazione**

1. Lo studente è tenuto a conoscere la *Guida dello studente* e il *Manifesto degli studi*, che vengono pubblicati annualmente e sono disponibili presso l'ufficio dell'Ateneo competente in materia di orientamento e nel sito istituzionale dell'Università.
2. Il sito istituzionale dell'Università di Genova e le pagine *web* dedicate agli studenti, sono lo strumento ufficiale di comunicazione per gli avvisi dati durante l'anno accademico.
3. Allo studente sono assegnati un numero di matricola e una casella di posta elettronica a cui sono inviati avvisi o comunicazioni personali riguardanti la propria carriera.
4. Le utenze di telefonia fissa e mobile, obbligatoriamente indicate dallo studente al momento dell'iscrizione, unitamente alla casella di cui al comma 3 costituiscono anch'esse canali ufficiali di comunicazione. Eventuali modifiche delle utenze di telefonia sono comunicate dallo studente agli uffici competenti per l'aggiornamento dei dati.

Art. 18 - Documentazione della carriera universitaria

1. I documenti e gli atti concernenti la carriera universitaria dello studente sono conservati in archivi elettronici e/o su supporti cartacei. L'archiviazione elettronica può sostituire a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea.
2. Le certificazioni relative alle carriere degli studenti sono rilasciate dagli uffici preposti alla gestione della carriera degli studenti.
3. Lo studente può richiedere, per le certificazioni rilasciate dagli uffici di cui al comma 2, traduzioni in lingua inglese; le certificazioni relative ai contenuti delle discipline sono acquisite dalle competenti strutture didattiche.

4. Agli atti e documenti redatti in lingue diverse da italiano, francese, inglese, spagnolo e portoghese è allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero convalidata da un tribunale italiano.

Art. 19 – Carriera *alias*

1. Agli studenti in transizione di genere è riconosciuto il diritto di scegliere l'attivazione di un'identità *alias* che consenta l'assegnazione di un'identità provvisoria, transitoria, in attesa che si concluda il percorso di attribuzione anagrafica di sesso, di cui alla Legge 164/1982.
2. La carriera *alias* è attivata a seguito di apposita istanza dello studente interessato, che allega documentazione attestante l'*iter* intrapreso per l'ottenimento di cambio di genere.
3. Lo studente con carriera *alias* sottoscrive con l'Ateneo un *Accordo confidenziale* a seguito del quale:
 - a) la carriera *alias* viene associata inscindibilmente a quella attiva e riferita al richiedente nei *database* di Ateneo;
 - b) viene consegnato un *badge* recante il nuovo nome;
 - c) viene individuato, nell'ambito degli uffici preposti alla gestione delle carriere degli studenti, un *referente* a cui il richiedente possa fare riferimento per qualsiasi richiesta inerente alla carriera accademica.
4. L'Università non produce alcuna attestazione o certificazione concernente l'identità *alias*.
5. L'efficacia dell'*Accordo confidenziale* cessa a partire dalla produzione della sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione di genere emessa dal tribunale competente ovvero dalla comunicazione da parte dello studente della decisione di interrompere il percorso finalizzato a tale rettifica.

Art. 20 - Regolamentazione del diritto di assemblea e di associazione

1. L'Università assicura a tutti gli studenti il diritto di assemblea in spazi destinati alle attività didattiche, compatibilmente con l'espletamento delle medesime. La richiesta, opportunamente motivata, è rivolta per iscritto, da almeno trenta studenti o due rappresentanti nei consigli di corso di studio o di dipartimento, ai responsabili della gestione degli spazi che si pronunciano entro cinque giorni dalla richiesta stessa. Qualora la richiesta non sia accolta, le motivazioni del rifiuto sono inviate per iscritto, entro dieci giorni dalla data di presentazione, ai richiedenti ed alla competente commissione paritetica.
2. L'Università riconosce le associazioni formate da studenti che svolgono attività coerenti con le finalità istituzionali dell'Ateneo e attinenti agli ambiti della cultura, degli scambi culturali e sociali, dello sport, del tempo libero, dei servizi gratuiti in favore degli studenti. Il riconoscimento avviene secondo le modalità stabilite nella *regolamentazione per l'iscrizione all'albo delle associazioni studentesche* reperibile sul sito web dell'Università.

Art. 21 – Illeciti disciplinari

1. Il procedimento e le sanzioni applicabili agli studenti in caso di accertamento di illeciti disciplinari sono disciplinati dal *regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti degli studenti* reperibile nel sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 22- Trattamento dei dati personali

1. I dati personali degli studenti sono trattati dall'Università di Genova, titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dal *Regolamento UE n. 2016/679* ("GDPR"), dal *D. Lgs. n. 196/2003* ("Codice privacy") nonché dal *regolamento di Ateneo in materia di trattamento dei dati personali*, per le finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, tra cui gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto didattico e amministrativo tra Università e studenti. A tal fine l'Ateneo adotta specifiche informative.

Titolo III –Riconoscimenti honoris causa e alla memoria

Art. 23 – Titoli universitari *honoris causa*

1. I titoli *honoris causa* possono essere conferiti soltanto a persone i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di eccezionale rilievo e abbiano contribuito in maniera significativa alle discipline per cui viene conferito il titolo.
2. La proposta di conferimento dei titoli *honoris causa* è deliberata dal consiglio di dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; tale maggioranza non può comunque essere inferiore ai due terzi dei voti. Per la proposta di conferimento di dottorato *honoris causa* esprime parere il collegio dei docenti del dottorato di riferimento. La proposta viene trasmessa al Ministero per la relativa approvazione.
3. Il conferimento di laurea *honoris causa* può riguardare solo la laurea magistrale.
4. Il titolo *honoris causa* attribuisce tutti i diritti del titolo conferito.

Art. 24 – Laurea e riconoscimento degli studi compiuti alla memoria

1. Agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, deceduti alle soglie della laurea, l'Ateneo può conferire un diploma di *laurea alla memoria*, qualora essi risultino in debito del solo esame di laurea.
2. Agli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, deceduti prima del conseguimento del titolo, l'Ateneo può rilasciare un *diploma di riconoscimento alla memoria degli studi compiuti*.
3. Possono richiedere il conferimento dei titoli *alla memoria* anche i familiari dello studente deceduto, inviandone richiesta al Consiglio del corso di studio, senza alcun onere contributivo.
4. La *laurea alla memoria* è conferita con decreto rettorale, su proposta del consiglio di dipartimento, previo parere del consiglio di corso di studio.

5. Per il conferimento dei titoli alla memoria, il consiglio di dipartimento può prevedere, se condivisa dai familiari, una celebrazione.
<i>Titolo IV – Disposizioni finali</i>
Art. 25 – Disposizioni finali e abrogazione 1. Il calendario accademico annuale è predisposto in osservanza dei giorni di festività nazionale e dei giorni di vacanza scolastica come determinati annualmente nel calendario scolastico regionale con ordinanza della giunta della Regione Liguria. 2. I termini di presentazione delle domande di iscrizione, di trasferimento e inerenti la contribuzione studentesca sono stabiliti annualmente con provvedimento rettorale, salvo modifiche sostanziali da sottoporsi all’approvazione del senato accademico. 3. Possono essere accolte domande fuori termine, purché il ritardo sia adeguatamente motivato; tali domande sono soggette al pagamento di un'indennità di mora. 4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia. 5. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nell'albo <i>web</i> dell’Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo. 6. Dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il testo emanato con D.R. n. 4981 del 25.10.2021.